



COMUNE DI CASELLE IN PITTARI

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE N. 31/2024 DEL 14/06/2024

Prot. 4501

Oggetto: LAVORI "RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEI DETRATTORI AMBIENTALI, ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, CREAZIONE DI UN ITINERARIO CULTURALE DI TIPO STORICO/RELIGIOSO, MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO" NEL COMUNE DI CASELLE IN PITTARI.
DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE

IL SINDACO

VISTA l'istanza, agli atti prot. 4414 del 11.06.2024 e 4427 del 12.06.2024, del sig. Paciello Michele, in qualità di Amministratore Rappresentante legale della ditta Edil Sud S.R.L. ,che ha in appalto da parte del Comune di Caselle in Pittari i " Lavori "riqualificazione di spazi pubblici finalizzati alla eliminazione dei detrattori ambientali, eliminazione delle barriere architettoniche, creazione di un itinerario culturale di tipo storico/religioso, miglioramento del decoro urbano", con la quale chiede emissione di ordinanza sindacale di divieto di transito su via Salita Chiesa ricompresa tra l'innesto con via San Pietro e l'innesto con via Carlo Pisacane dal 17/06/2024 al 31/07/2024, al fine di poter effettuare i lavori di cui all'oggetto;

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla regolamentazione della viabilità sulla via sopra descritta al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori e nel contempo a tutelare la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 1 – 5 – 6 – 14 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 del Nuovo codice della Strada e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 115 – 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 4955 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

È STABILITO:

- Il **DIVIETO TRANSITO**, per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e pedoni su via Salita Chiesa ricompresa tra l'innesto con via San Pietro e l'innesto con via Carlo Pisacane dal 17/06/2024 al 31/07/2024 e comunque non oltre l'ultimazione dei lavori a farsi;

DEMANDA

Il personale della ditta esecutrice dei lavori è incaricato di installare tutta la segnaletica necessaria, inoltre è tenuto ad osservare, scrupolosamente, tutte le norme per la tutela delle strade e per la sicurezza della circolazione al fine di evitare danni a terzi, verso i quali resta unicamente responsabile, sia in sede civile che penale.

La trasmissione del presente atto a:

- UFFICIO TECNICO CASELLE IN PITTARI;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI – Sanza;
- NUCLEO CARABINIERI FORESTALI – Sanza;

La pubblicazione all'albo pretorio on line per giorni 15 (quindici).

DISPONE

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza declinando sin d'ora eventuali danni a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni previste dal presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 dalla sua pubblicazione.

È ammesso altresì ricorso al Ministro dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Caselle in Pittari, lì 14/06/2024

